



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 103 del 07/02/2026

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL
POLIAMBULATORIO D-MEDICAL MCA SRL DI DOMODOSSOLA PER
L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

Premesso che la Società D-Medical MCA Srl, struttura privata non accreditata con il SSN, in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale, con sede legale in Domodossola (VB) – Borgata Case delle Rane n. 15 - P. IVA 02704510037, con nota acquisita al protocollo aziendale n. 81030 del 27/11/2025 ha chiesto il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Urologia, a favore dei propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata, la deliberazione n. 79 del 29/01/2025 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con la Società D-Medical MCA Srl per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di urologia per un massimo di 16 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 27/11/2025 ha chiesto al Direttore della SOC Urologia una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

preso atto del parere favorevole del Direttore della SOC Urologia che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 27/11/2025, ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe per un massimo di 16 ore mensili;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o revoca della convenzione;

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 28/11/2025 ha condiviso con la Società D-Medical MCA Srl la bozza del disciplinare di con le condizioni di svolgimento dell'attività in equipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;



preso atto che con nota acquisita al Prot. in arrivo ASL VCO n. 5834 del 27/01/2026, il la Società D-Medical MCA Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dalla **data di sottoscrizione al 31/12/2026,** l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la Società D-Medical MCA Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Borgata Case delle Rane n. 15, per l'effettuazione di attività libero professionale rese da personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SOC Urologia, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della Struttura solventi in forma ambulatoriale, per un monte massimo pari a 16 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:

- ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL POLIAMBULATORIO D-MEDICAL MCA SRL DI DOMODOSSOLA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA – RINNOVO 2026

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio Esercizio
Prestazioni di urologia	€ 26.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dalla data di sottoscrizione al 31/12/2026, l'accordo convenzionale tra ASL VCO e la D-Medical MCA Srl, avente sede legale a Domodossola (VB) – Borgata Case delle Rane n. 15, per l'effettuazione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferenti alla SOC Urologia, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Società D-Medical MCA Srl, solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 16 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL POLIAMBULATORIO D-MEDICAL MCA SRL DI DOMODOSSOLA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA - RINNOVO 2026

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio Esercizio
Prestazioni di urologia	€ 26.000,00//	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, altresì, che dedotti la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e la trattenuta del fondo Decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;

5) di stabilire che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

7) di demandare al Direttore della Soc Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

8) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E IL POLIAMBULATORIO D-	
	MEDICAL MCA SRL DI DOMODOSSOLA PER L'EFFETTUAZIONE DI	
	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC	
	Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, e modificato con	
	delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	il Poliambulatorio D-Medical MCA SRL (d'ora in poi denominato Struttura) con sede	
	legale in Borgata Casa delle Rane, n. 15 – 28845 Domodossola (VB) C.F. e P.IVA	
	02704510037, struttura privata non accreditata con il SSN, in possesso delle autorizzazioni	
	comunali per lo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale, nella persona del	
	Legale Rappresentante Dr. Matteo Martino Zanoni domiciliato, ai fini del presente accordo	
	contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti dell'equipe della SOC di Urologia a rapporto	
	esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe, prestazioni	
	specialistiche ambulatoriali di Urologia, per un monte ore pari a <u>16 ore mensili</u> , presso la	
	sede e utilizzando le attrezzature di proprietà della Struttura.	
	ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
	- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
	pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno	

					dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;																									
					- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria																									
					che prevede che l'esercizio dell'attività libero professionale avvenga al di fuori																									
					dell'impegno di servizio e si possa svolgere nella forma di "partecipazione ai proventi di																									
					attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in																									
					équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata,																									
					previa convenzione con le stesse;																									
					- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha																									
					per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.																									
					La sede operativa per lo svolgimento dell'attività di Urologia è a Domodossola, in Borgata																									
					Casa delle Rane, n. 15 con un impegno massimo complessivo di <u>16 ore mensili</u> .																									
					Nel dettaglio le prestazioni eseguite dalla Struttura saranno le seguenti con le rispettive																									
					tariffe richieste dall'ASL:																									
					<table><tr><td>Branca</td><td>Catalogo</td><td>Descrizione</td><td>Tariffa richiesta</td></tr><tr><td></td><td>Regionale</td><td></td><td>per prestazione</td></tr><tr><td>25</td><td>897.18</td><td>Prima visita urologica</td><td>€ 150,00</td></tr><tr><td>25</td><td>8901.20</td><td>Visita di controllo urologica</td><td>€ 50,00</td></tr><tr><td>08</td><td>88.75.1</td><td>Ecografia addome inferiore</td><td>€ 20,00</td></tr><tr><td>25</td><td>98.59.4</td><td>Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico</td><td>€. 100,00</td></tr></table>	Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta		Regionale		per prestazione	25	897.18	Prima visita urologica	€ 150,00	25	8901.20	Visita di controllo urologica	€ 50,00	08	88.75.1	Ecografia addome inferiore	€ 20,00	25	98.59.4	Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico	€. 100,00	
Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta																											
	Regionale		per prestazione																											
25	897.18	Prima visita urologica	€ 150,00																											
25	8901.20	Visita di controllo urologica	€ 50,00																											
08	88.75.1	Ecografia addome inferiore	€ 20,00																											
25	98.59.4	Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico	€. 100,00																											
					ART. 3 La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente																									
					convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il																									
					modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo, che restituirà mensilmente all'ASL																									
					VCO unitamente al modulo allegato 2, di cui al successivo art. 5.																									

	ART. 4 La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite	
	presso la medesima e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo	
	modalità di pagamento tracciabili nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	ART. 5 La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
	effettuazione delle prestazioni:	
	- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
	dirigente medico facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura.	
	Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE	
	2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero	
	fattura di riferimento);	
	- <u>registro presenze di cui all'allegato 2</u> (vistata dal Responsabile delegato della Struttura)	
	contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione,	
	nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe,	
	data del giorno di svolgimento della prestazione, le ore svolte in quel giorno e firma.	
	ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
	del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
	ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
	dell'equipe le quote di spettanza, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
	libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento	
	da terzi", nel primo mese successivo utile.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la	
	diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà	
	alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e	
	l'eventuale risarcimento del danno.	

	ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
	tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
	funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
	della Struttura stessa.	
	ART. 8 Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la struttura D-	
	MEDICAL MCA SRL dichiara:	
	- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in	
	vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di	
	servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;	
	- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali	
	prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o	
	conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.	
	ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
	Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
	disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento	
	ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	

	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
	adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
	Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
	esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta la	
	propria attività o da un suo delegato.	
	ART 10 La presente convenzione avrà validità dalla <u>data di completa sottoscrizione</u> al	
	<u>31/12/2026</u> , con possibilità di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con	
	deliberazione dell'ASL VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell'accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la struttura D-MEDICAL MCA SRL è tenuta a pagare tutti	
	gli esami già eseguiti.	
	ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli	
	art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
	carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Poliambulatorio	
	D-MEDICAL M.C.A. SRL di Domodossola (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate	

[illegible]

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE**(non scrivere nome e cognome del paziente)****D MEDICAL MCA S.R.L.****Dr** _____**GIORNO** _____ **ORA** _____**Rif. Fattura n.** _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita urologica	€. 150,00
	Visita di controllo urologica	€. 50,00
	Ecografia addome inferiore	€. 20,00
	Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico	€. 100.00

GIORNO _____ **ORA** _____**Rif. Fattura n.** _____ **del** _____ **Cod.Fisc. Pz** _____

N	DESCRIZIONE	TARIFFA RICHIESTA
	Prima visita urologica	€. 150,00
	Visita di controllo urologica	€. 50,00
	Ecografia addome inferiore	€. 20,00
	Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico	€. 100.00

Riepilogo prestazioni Dr. _____

Branca	Catalogo Regionale	PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
25	897.18	Prima visita urologica		€. 150,00	
25	8901.20	Visita di controllo urologica		€. 50,00	
08	88.75.1	Ecografia addome inferiore		€ 20,00	
25	98.59.4	Terapia con onde d'urto dell'induratio penis plastico		€. 100.00	

FIRMA RESPONSABILE DELEGATO STRUTTURA _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale: **UROLOGIA**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE DITTA

LA SOCIETA' MCA SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETA' MCA SRL CHE GESTISCE IL POLIAMBULATORIO D-MEDICAL DI DOMODOSSOLA PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI UROLOGIA – RINNOVO 2026

DURATA CONVENZIONE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31/12/2026

NR. 16 ORE MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO **MESE**

[illegible]

RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....